



Società pubblica a responsabilità limitata con Socio unico
Soggetta alla Direzione e coordinamento dell'Automobile Club Livorno – Ente Pubblico non Economico
Via Giuseppe Verdi, 32 - 57126 Livorno - Tel. +39 0586 898435 – Fax +39 0586 205936
P.I. IT01254780495 - E.mail: acilivornoservice@acilivorno.it – Pec: acilivornoservice@pec.it

QUADERNO D'ONERI

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA FRANCO DESTINO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE (Benzina, Gasolio e GPL) DESTINATI AGLI IMPIANTI CARBURANTE A MARCHIO E DI PROPRIETA' DELL'AUTOMOBILE CLUB LIVORNO, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente quaderno d'oneri disciplina la fornitura franco destino di carburanti per autotrazione (prodotti nazionali: Benzina Super senza Piombo, Gasolio e GPL) per le necessità degli impianti di distribuzione carburanti (in seguito anche "Punti Vendita", "PV" o "PV ACL") dell'Automobile Club Livorno situati in:

PV ACL 01: Cecina, Via S. Pietro in Palazzi, n.1

PV ACL 02: Collesalveti, Loc. Vicarello, Via Galileo Galilei, n.86

PV ACL 03: Livorno Loc. Antignano, Via del Littorale n.279

PV ACL 04: Portoferraio Via R. Manganaro n.5.

PV ACL 05: Livorno, V.le Ippolito Nievo, n.126

PV ACL 06: Campiglia Marittima, Loc. Venturina, Via Aurelia Sud, km.245

PV ACL 07: Piombino, P.zza Niccolini, n.22

La fornitura avverrà mediante acquisto all'ingrosso presso la base di carico dell'impresa affidataria con conseguente consegna presso i PV e fatturazione elettronica all'Acì Livorno Service Surl.

Ciò premesso, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere all'aggiudicataria, ai prezzi offerti in sede di gara, la fornitura franco destino dei carburanti, anche per un numero inferiore oppure per altri impianti dalla stessa indicati, nel periodo di vigenza del contratto; al riguardo si segnala che presso l'impianto carburanti di Collesalveti Loc. Vicarello Via G. Galilei n.86 (PV 2), sono in corso lavori di potenziamento al termine dei quali il punto vendita risulterà dotato anche del prodotto Gpl. Al momento di avvio della presente procedura di gara è presumibile la messa in esercizio nei primi mesi del 2021. Si segnala inoltre che presso il PV 7 Piombino sono attualmente in corso lavori di ristrutturazione il cui termine di ultimazione è attualmente previsto entro la data di decorrenza del contratto.

La fornitura di carburanti - **Benzina Super Senza Piombo (C.P.V. 09132100-4 Norma E.N. 228 ultima edizione) - Gasolio Autotrazione (C.P.V. 09131400-8 – Norma E.N. 590 ultima edizione) - Gpl Autotrazione (C.P.V. 09133000-0 – Norma E.N. 589 ultima edizione) -**, avviene franco destino, mediante carico su autobotti dell'impresa affidataria.

Le caratteristiche tecniche dei carburanti oggetto del presente quaderno d'oneri devono essere conformi alle norme di legge in materia ed alle norme UNI EN vigenti al momento della consegna presso gli impianti sopra indicati.

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti prestazionali:

Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti

Numero Lotto	Oggetto del lotto	CIG
1	Fornitura franco destino benzina e gasolio auto per i PV ACL nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7	849445887D
2	Fornitura franco destino benzina e gasolio auto per il PV ACL n. 4	8494463C9C
3	Fornitura franco destino GPL auto per i PV ACL nn. 2 e 6	8494482C4A



Società pubblica a responsabilità limitata con Socio unico
Soggetta alla Direzione e coordinamento dell'Automobile Club Livorno – Ente Pubblico non Economico
Via Giuseppe Verdi, 32 - 57126 Livorno - Tel. +39 0586 898435 – Fax +39 0586 205936
P.I. IT01254780495 - E.mail: acilivornoservice@acilivorno.it – Pec: acilivornoservice@pec.it

ART. 2 - AMMONTARE E DURATA DELLA FORNITURA

Il periodo contrattuale è stabilito in 18 mesi decorrenti **dal 24 Gennaio 2021 e cesserà il 23 Luglio 2022** - fatta salva la facoltà dell'Acilivorno Service Surl di affidare all'aggiudicatario la fornitura per ulteriori sei mesi (periodo 24 Luglio 2022 – 23 Gennaio 2023), previa rinegoziazione migliorativa delle condizioni economiche, da concludersi entro il 31/01/2022.

La gara verrà effettuata con **ammissione di offerte soltanto in ribasso, indicate in valore assoluto (€/Lt.), rispetto ai differenziali dei singoli lotti, come di seguito indicato:**

- **Lotto n.1: differenziale - rispetto alle quotazioni PLATTS – benzina premium unleaded 10 ppm, gasolio ulsd 10 ppm - posto a base d'asta di €/Lt. 0,065 (zerovirgolazerosessantacinque/eurolitro), oltre iva per ogni litro di carburante oggetto della fornitura per i PV nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7 (v. tabella n.3 del Disciplinare di Gara);**

- **Lotto n.2: differenziale - rispetto alle quotazioni PLATTS – benzina premium unleaded 10 ppm, gasolio ulsd 10 ppm - posto a base d'asta di: €/Lt. 0,165 (zerovirgolacentosessantacinque/eurolitro), oltre iva per ogni litro di carburante oggetto della fornitura per il PV n. 4 (v. tabella n.4 del Disciplinare di Gara);**

- **Lotto n.3: differenziale - rispetto alle quotazioni FOB BETHIOUA ALGERIA – GPL auto - posto a base d'asta di: €/Lt. 0,165 (zerovirgolacentosessantacinque/eurolitro), oltre iva per ogni litro di carburante oggetto della fornitura per i PV nn. 2 e 6 (v. tabella n.5 del Disciplinare di Gara).**

La maggiorazione rispetto al PLATT'S (Benzina, Gasolio) e al FOB BETHIOUA ALGERIA (GPL), al netto del ribasso offerto in valore assoluto (€/Lt.) in sede di gara dall'impresa aggiudicataria per ogni singolo lotto, resterà fissa ed invariabile per tutto il periodo contrattuale fino al 23 Luglio 2022 o, in caso di proroga contrattuale, fino al 23 Gennaio 2023.

Le forniture non sono predeterminate nel numero, ma verranno effettuate secondo le necessità del committente Acilivorno Service Surl e saranno contabilizzate secondo i prezzi unitari derivanti dalle quotazioni PLATT'S (Benzina, Gasolio) e FOB BETHIOUA ALGERIA (GPL), maggiorate dal differenziale fisso ed invariabile al netto del ribasso offerto in sede di gara su:

Lotto n.1: € 0,065 (zerovirgolazerosessantacinque/euro), oltre iva per ogni litro.

Lotto n.2: € 0,165 (zerovirgolacentosessantacinque/euro), oltre iva per ogni litro.

Lotto n.3: € 0,165 (zerovirgolacentosessantacinque/euro), oltre iva per ogni litro.

Le forniture saranno effettuate dall'aggiudicataria mediante consegna della merce presso l'/gli impianto/i carburante indicati dalla committente.

La fornitura sarà a litri, sulla base delle quantità risultanti dal cedolino della conta litri dell'autobotte.

Al fine di calcolare, per ciascuna consegna, la quantità di Prodotto fatturabile dal Fornitore, saranno utilizzati i volumi (litri a 15°C) ricavabili dal Documento di accompagnamento (DAS e/o similari), fermo restando il conguaglio sulla base quantità risultanti dal cedolino della contaltri dell'autobotte.

Il singolo Gestore dell'impianto verificherà, per ogni consegna, che il Documento di accompagnamento (DAS e/o similari) riporti almeno i seguenti dati:

- Peso espresso in Chilogrammi o Tonnellate e/o volume espresso a litri a 15°C;
- Volume a Temperatura di carico;
- Densità a 15°C.

Il cedolino dovrà essere sottoscritto dal trasportatore e controfirmato dal gestore per accettazione delle quantità riportate.

Le quantità di Prodotto fatturabile, calcolate come sopra descritto, saranno arrotondate per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centilitri, per difetto se inferiore a detto limite; ad esempio



Società pubblica a responsabilità limitata con Socio unico
Soggetta alla Direzione e coordinamento dell'Automobile Club Livorno – Ente Pubblico non Economico
Via Giuseppe Verdi, 32 - 57126 Livorno - Tel. +39 0586 898435 – Fax +39 0586 205936
P.I. IT01254780495 - E.mail: acilivornoservice@acilivorno.it – Pec: acilivornoservice@pec.it

1355,500 litri saranno arrotondati a 1356 litri; 1365,623 litri saranno arrotondati a 1366 litri; 1365,497 litri saranno arrotondati a 1365 litri.

Le quantità di carburante per ogni singolo ordine saranno libere, fatto salvo un drop medio (riferito ad uno o più prodotti) pari a litri 6.000 per singolo impianto relativamente ai prodotti benzina e gasolio e litri 10.000 per il prodotto GPL, e non comporteranno comunque oneri aggiuntivi a carico della committente in base alla loro cadenza o consistenza, compresa la consegna nella giornata di sabato. Sono ordinabili solo multipli di 1.000 litri per tipologia di prodotto, salva la facoltà del Fornitore di dare esecuzione ad Ordinativi di fornitura per singolo impianto inferiori a 6.000 litri, ovvero a quantitativi che non siano multipli di 1.000 litri.

Relativamente alla fornitura del GPL (lotto n.3) si indicano, per quanto possa occorrere, gli stoccaggi per singolo PV:

- PV N.2: capacità serbatoio Gpl litri 30.000;
- PV N.6: capacità serbatoio Gpl litri 30.000;

Quanto sopra, fermo restando che, per quanto possibile, la committente - provvedendo direttamente alla raccolta ed alla trasmissione degli ordini - cercherà di razionalizzarli e cadenzarli in modo da ottimizzare l'attività logistica.

Gli ordini relativi alle forniture di cui al lotto N.1 verranno trasmessi a mezzo posta elettronica, di norma, entro la mattina del giorno precedente a quello di consegna, sulla base della quotazione "Platt's" inviata dal Fornitore con cadenza giornaliera.

Gli ordini relativi alle forniture di cui al lotto N.2 verranno trasmessi a mezzo posta elettronica, di norma, entro la mattina, se necessario, di due giorni precedenti a quello di consegna, sulla base della quotazione "Platt's" inviata dal Fornitore con cadenza giornaliera.

Gli ordini relativi alle forniture di cui al lotto N.3 verranno trasmessi a mezzo posta elettronica, di norma, entro la mattina, se necessario, di due giorni precedenti a quello di consegna, sulla base della quotazione "Fob Bethioua Algeria" inviata dal Fornitore con cadenza decadale.

La fornitura oggetto del presente quaderno d'oneri verrà effettuata fino alla concorrenza stimata di **ventitremilioneicentotrentanove** mila litri, prevista per l'intero periodo contrattuale eventualmente prorogato. Pertanto l'impresa affidataria non avrà diritto ad alcun compenso, ristoro o risarcimento per le forniture non effettuate e per quant'altro derivasse dalla mancata esecuzione delle prestazioni, qualora durante la vigenza del contratto non dovesse effettuare forniture per l'intero quantitativo.

Quanto sopra ferma restando la facoltà del committente di chiedere sempre durante il periodo contrattuale di 18 mesi (24/01/2021 – 23/07/2022), eventualmente prorogato fino al 23 Gennaio 2023, la fornitura dei medesimi prodotti oltre il quantitativo anzidetto, agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente quaderno d'oneri e dell'offerta presentata in sede di gara – o in sede di rinegoziazione -, qualora ciò si rendesse necessario, previo finanziamento della relativa spesa.

ART.3 – REVISIONE PREZZI

Con l'applicazione degli indici PLATT'S (Benzina, Gasolio) e FOB BETHIOUA ALGERIA (GPL), si intenderà automaticamente soddisfatto il dettato dell'art.106 comma 1 sub a) del D. Lgs.18/04/2016 n. 50, relativo alla revisione periodica del prezzo.

ART.4 – EVENTUALE VARIANTE CONTRATTUALE

Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, i prezzi, su richiesta dell'impresa aggiudicataria, motivata dall'aumento dei costi di produzione dei carburanti oggetto della fornitura, derivanti da disposizioni legislative e corredata da idonea documentazione probatoria, potranno essere rivalutati concordemente tra le parti.



Società pubblica a responsabilità limitata con Socio unico
Soggetta alla Direzione e coordinamento dell'Automobile Club Livorno – Ente Pubblico non Economico
Via Giuseppe Verdi, 32 - 57126 Livorno - Tel. +39 0586 898435 – Fax +39 0586 205936
P.I. IT01254780495 - E.mail: acilivornoservice@acilivorno.it – Pec: acilivornoservice@pec.it

Ciò, ferma restando la maggiorazione sulla quotazione PLATT'S (Benzina, Gasolio) e FOB BETHIOUA ALGERIA (GPL), al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Durante i primi sei mesi di vigenza contrattuale non si darà luogo a rivalutazione per aumenti derivanti da disposizioni legislative o regolamentari relative a variazioni delle componenti BIO dei carburanti, ancorchè incidenti sui costi di produzione. Nel restante periodo contrattuale (a partire quindi dal settimo mese) i successivi aumenti dei costi di produzione derivanti dall'aumento della componente BIO dei Carburanti (Benzina e Gasolio), su richiesta dell'impresa aggiudicataria, corredata da idonea documentazione probatoria, saranno rivalutati concordemente tra le parti. Si precisa che gli aumenti dei costi di produzione che saranno presi a riferimenti saranno quelli di ENI SPA.

ART.5 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, nonché quelli legati alla stipulazione del contratto, saranno raccolti e trattati con le modalità e per le finalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

ART.6 – OSSERVANZA CONDIZIONI NORMATIVE CCNL

Nell'esecuzione della fornitura l'aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dalle imprese del settore petrolifero e per i dipendenti del settore autotrasporto.

ART.7 – OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E ASSISTENZIALI

L'impresa affidataria si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, nonché previdenza e disciplina infortunistica nei confronti del personale assunto alle sue dipendenze, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'impresa si impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii..

L'impresa si impegna, altresì, ad ottemperare, all'interno della propria azienda, agli adempimenti assicurativi, previdenziali e contributivi, previsti dai contratti collettivi e integrativi da applicarsi, alla data dell'offerta, a categorie assimilabili e nelle località in cui si svolgono le prestazioni.

L'impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i contratti collettivi vigenti al momento dell'offerta anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'impresa esonera, pertanto, il committente da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al presente quaderno d'oneri e comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.

ART.8 – PENALITA'

L'Acilivorno Service Surl si riserva di applicare, previa contestazione scritta dell'inadempimento trasmessa via e-mail o pec, le seguenti penalità:

nel caso di ritardata consegna dei prodotti per causa non dipendente da forza maggiore, di tutta o parte della fornitura, verrà applicata una penale pari ad € 200,00 per ogni giorno di ritardo.

Nell'eventualità sopra descritta, l'Acilivorno Service Surl, contesterà l'inadempimento contrattuale riscontrato e l'impresa dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine di cinque giorni lavorativi decorrenti dall'invio della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili ovvero non sia data risposta o la stessa giunga oltre il termine, saranno applicate le penali sopra indicate.

La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale. La penale è applicata mediante ritenute sui crediti dell'impresa affidataria.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 9, oltre alla richiesta di risarcimento danni.



Società pubblica a responsabilità limitata con Socio unico
Soggetta alla Direzione e coordinamento dell'Automobile Club Livorno – Ente Pubblico non Economico
Via Giuseppe Verdi, 32 - 57126 Livorno - Tel. +39 0586 898435 – Fax +39 0586 205936
P.I. IT01254780495 - E.mail: acilivornoservice@acilivorno.it – Pec: acilivornoservice@pec.it

ART.9 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di inosservanza delle clausole contenute nel presente quaderno d'oneri, l'Acilivorno Service Surl ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'incameramento della cauzione definitiva.

ART.10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Acilivorno Service Surl si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:

- a. frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- c. in caso di fallimento dell'impresa;
- d. in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a quattro nell'anno solare;
- e. in caso di sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni della fornitura;
- f. in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- g. sopraggiungere di anche uno solo dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs.18/04/2016 n.50.

ART.11 – INTERRUZIONE DELLA FORNITURA

Nel caso in cui la fornitura dovesse subire interruzioni, disservizi o impedimenti, anche temporanei, per cause di forza maggiore o caso fortuito, l'impresa affidataria si impegna a segnalare, via PEC: acilivornoservice@pec.it - tale situazione entro le 24.00 ore dello stesso giorno in cui si sono manifestate tali cause.

Qualora invece l'interruzione anche temporanea della fornitura dovesse verificarsi per cause diverse dalla forza maggiore o del caso fortuito, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, scioperi, manutenzione degli impianti, periodo feriale, etc., la medesima comunicazione prevista al comma precedente deve essere effettuata, con le stesse modalità, con non meno di 48 ore di anticipo.

ART.12 – CORRISPETTIVI

L'Acilivorno Service Surl corrisponderà all'impresa affidataria l'importo del corrispettivo per la fornitura determinato sulla base delle effettive prestazioni riferite al periodo di fatturazione.

I predetti corrispettivi si riferiscono alla fornitura franco destino eseguita a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Resta inteso che i corrispettivi s'intendono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

ART.13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fattura dovrà essere effettuata in forma elettronica ex Legge del 27/12/2017 n. 205 ed in regime di split payment ex art.17-ter del DPR 633/1972, ed inviata all'Acilivorno Service Surl nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. 03/04/2013, n.55 e ss.mm.ii., per quanto applicabili, e dovrà contenere, oltre agli elementi indicati nel citato D.M., il Codice Identificativo Gara (CIG).

Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo a mezzo bonifico bancario entro 15 (quindici) giorni dalla effettuazione delle forniture dietro presentazione della fattura medesima presso l'Acilivorno Service Surl, con le modalità sopra richiamate, previa verifica della correttezza delle prestazioni effettuate dall'appaltatore. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte del committente.

Soltanto dopo la verifica della correttezza delle prestazioni effettuate, il competente Servizio Ragioneria provvederà alla emissione del mandato di pagamento.



Società pubblica a responsabilità limitata con Socio unico
Soggetta alla Direzione e coordinamento dell'Automobile Club Livorno – Ente Pubblico non Economico
Via Giuseppe Verdi, 32 - 57126 Livorno - Tel. +39 0586 898435 – Fax +39 0586 205936
P.I. IT01254780495 - E.mail: acilivornoservice@acilivorno.it – Pec: acilivornoservice@pec.it

In sede di liquidazione del fatturato verranno recuperate le spese per l'applicazione delle eventuali penali per ritardata consegna.

ART.14 - ALTRE DISPOSIZIONI

L'impresa affidataria ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio segreteria ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del committente di risolvere in tale ipotesi il contratto.

ART.15 - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è individuato nella persona dell'Amministratore Unico dell'Acì Livorno Service Surl.

ART.16 - FORO COMPETENTE

Il foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria, che dovesse sorgere in ordine alla somministrazione di cui trattasi, sarà esclusivamente quello di Livorno. Per le materie riservate dalla legge alla giurisdizione amministrativa sarà competente il TAR della Toscana.

ART.17 – VERIFICA DEI PRODOTTI – CONTROLLI DI QUALITA' E QUANTITA'

ART.17.1 – CONTROLLI DI QUALITA'

La Acì Livorno Service Surl ha la facoltà di disporre controlli al fine di verificare la conformità del Prodotto, consegnato dal Fornitore, alle specifiche tecniche riportate nella tabella seguente:

PRODOTTO	SPECIFICHE TECNICHE, NORMA DI RIFERIMENTO
Benzina Super Senza Piombo	EN228 ultima edizione
Gasolio Autotrazione	EN590 ultima edizione
GPL Autotrazione	EN589 ultima edizione

La Acì Livorno Service Surl disporrà, all'atto della consegna ed in contraddittorio con la controparte, il prelievo dall'autocisterna, secondo le modalità indicate dalle norme ISO 3170 o ISO 3171 e s.m.i., di 3 (tre) campioni del Prodotto posti in 3 (tre) idonei contenitori da 2 (due) litri ciascuno. I tre campioni saranno sigillati e dovranno essere dotati di targhetta sulla quale saranno riportati almeno i riferimenti dell'Unità Utilizzatrice, il numero del Documento di accompagnamento (DAS e/o similari), la data e luogo del prelievo (coincidente con la data di consegna) e la targa dell'autocisterna. L'etichetta sarà firmata dal trasportatore e dal Gestore dell'impianto, quale delegato del Committente. A tal fine il Fornitore accetta di essere rappresentato dall'autista dell'autocisterna.

Al fine di verificarne la conformità alle specifiche tecniche di cui alle suddette norme di riferimento, i suddetti campioni saranno destinati, rispettivamente:

- a) alla Stazione Appaltante,
- b) al Fornitore,
- c) al laboratorio di analisi accreditato, concordato le parti.

Le verifiche di conformità avranno il seguente svolgimento:

1. Nel caso in cui il campione di cui alla lettera a), a seguito del collaudo/verifica, effettuato presso un laboratorio di analisi accreditato scelto dalla Stazione Appaltante, risultasse non conforme alle specifiche tecniche di cui all'Art.1 del presente Quaderno d'Oneri, la Stazione Appaltante dovrà darne opportuna comunicazione al Fornitore. Quest'ultimo potrà, a proprie spese, effettuare ulteriori prove di collaudo/verifica sul proprio campione di Prodotto (lettera b) presso un laboratorio di analisi accreditato (Laboratorio di parte); diversamente, si procederà secondo quanto previsto al punto 3.



Società pubblica a responsabilità limitata con Socio unico
Soggetta alla Direzione e coordinamento dell'Automobile Club Livorno – Ente Pubblico non Economico
Via Giuseppe Verdi, 32 - 57126 Livorno - Tel. +39 0586 898435 – Fax +39 0586 205936
P.I. IT01254780495 - E.mail: acilivornoservice@acilivorno.it – Pec: acilivornoservice@pec.it

Resta inteso che Il Fornitore dovrà consegnare le proprie controdeduzioni complete dei risultati del Laboratorio di parte entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di non conformità del Prodotto; in caso contrario la non conformità dello stesso si intenderà tacitamente accettata dal Fornitore e si procederà secondo quanto previsto al punto 3.

2. Se, a seguito del collaudo/verifica del Laboratorio di parte sul campione di cui alla lettera b), il Prodotto risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui alle suddette norme di riferimento, si procederà alla verifica del campione di cui alla lettera c). In caso di non conformità di tale campione, si procederà secondo quanto previsto al punto 3). Diversamente, se a seguito del collaudo/verifica del campione di cui alla lettera c) il Prodotto risultasse conforme alle specifiche tecniche, il Prodotto rifornito verrà accettato dalla Stazione Appaltante.

3. In caso di non conformità del Prodotto, la Stazione Appaltante potrà rifiutare il Prodotto rifornito ed applicare una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto consegnato al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla bonifica del Luogo di Consegna ed alla sostituzione della partita di Prodotto rifiutata, con modalità da concordarsi con l'Unità Utilizzatrice, entro e non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di rifiuto del Prodotto (salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Unità Utilizzatrice ed il Fornitore) pena l'applicazione della penale e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Si specifica che, nel caso in cui il Prodotto rifornito non risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui sopra, le spese per l'espletamento delle analisi di laboratorio del Prodotto di cui ai campioni a) e c), ivi comprese tutte quelle ad esse correlate (es.: trasporto dei campioni da analizzare, consegna, ritiro etc.) resteranno a carico del Fornitore.

Diversamente, nel caso in cui il Prodotto rifornito risultasse, invece, conforme alle specifiche tecniche di cui alle suddette norme di riferimento, le spese per l'espletamento delle analisi di laboratorio del Prodotto di cui ai campioni a) e c), ivi comprese tutte quelle ad esse correlate (es.: trasporto dei campioni da analizzare, consegna, ritiro etc.) saranno a carico della Stazione Appaltante.

In ogni caso, all'arrivo del Prodotto sarà facoltà della Stazione Appaltante, e per essa del Gestore dell'impianto, procedere prima dello scarico, alla determinazione della temperatura e della densità. Quest'ultima andrà riconvertita alla densità a 15°C utilizzando la tabella 53B pubblicata nel volume III del Petroleum Measurement Tables, edita dal A.S.T.M e stampata dal Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Dogane ed. II.II - su autorizzazione dell'A.S.T.M. La densità a 15°C andrà quindi corretta, per tenere conto della spinta dell'aria, sottraendo il numero fisso 0,0011. Qualora la densità così calcolata si discostasse più del 9‰ (nove per mille) dalla densità a 15°C riportata dal Fornitore (già corretta per la spinta dell'aria) nel Documento di accompagnamento (DAS e/o similari), il Prodotto potrà essere respinto e la Stazione Appaltante potrà applicare la penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto consegnato al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In tal caso il Fornitore entro 1 giorno naturale e consecutivo (salvo diverso termine espressamente concordato tra la Stazione Appaltante ed il Fornitore) dovrà provvedere a fornire il Prodotto a norma e la Stazione Appaltante potrà applicare la penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto consegnato al netto delle accise, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, la Acilivorno Service Surl si riserva la possibilità di effettuare, direttamente o attraverso un organismo di ispezione, verifiche ispettive sulla fornitura oggetto della Convenzione, anche in fase di caricazione del Prodotto presso il deposito del Fornitore.

ART.17.2 – CONTROLLI DI QUANTITA'

Il controllo quantitativo sull'ammontare di Prodotto consegnato avverrà secondo le modalità di seguito riportate.

Il singolo Gestore dell'impianto verificherà, per ogni consegna, che il Documento di accompagnamento (DAS e/o similari) riporti almeno i seguenti dati:



Società pubblica a responsabilità limitata con Socio unico
Soggetta alla Direzione e coordinamento dell'Automobile Club Livorno – Ente Pubblico non Economico
Via Giuseppe Verdi, 32 - 57126 Livorno - Tel. +39 0586 898435 – Fax +39 0586 205936
P.I. IT01254780495 - E.mail: acilivornoservice@acilivorno.it – Pec: acilivornoservice@pec.it

- Peso espresso in Chilogrammi o Tonnellate e/o volume espresso a litri a 15°C;
- Volume a Temperatura di carico;
- Densità a 15°C.

Nel caso in cui il Documento di accompagnamento (DAS e/o similari) fosse incompleto, la consegna potrà essere respinta e la Stazione Appaltante potrà applicare le penali previste all'art.8 del presente Quaderno d'Oneri, fatto salvo il maggior danno.

Il Gestore dell'impianto, al fine di determinare la quantità di carburante consegnata a temperatura del Prodotto allo scarico, dovrà rilevare nelle autocisterne dotate di contalitri (tarati e verificati nel rispetto del D.M. n. 182 del 28 Marzo 2000 e s.m.i. e muniti di apposita etichetta autoadesiva corrispondente alle caratteristiche indicate nell'allegato II al citato D.M. n. 182/00), il volume (litri) rilevato dalla testina di misurazione e stampato sul cartellino che dovrà essere controfirmato in contraddittorio con l'autista dell'autocisterna.

Al fine di calcolare, per ciascuna consegna, la quantità di Prodotto fatturabile dal Fornitore, saranno utilizzati i volumi (litri a 15°C) ricavabili dal Documento di accompagnamento (DAS e/o similari), fermo restando il conguaglio sulla base delle quantità risultanti dal cedolino della contalitri dell'autobotte.

Le quantità di Prodotto fatturabile, calcolate come sopra descritto, saranno arrotondate per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centilitri, per difetto se inferiore a detto limite; ad esempio 1355,500 litri saranno arrotondati a 1356 litri; 1365,623 litri saranno arrotondati a 1366 litri; 1365,497 litri saranno arrotondati a 1365 litri.

Qualora dovesse risultare una differenza tra numero di litri ordinati (a temperatura ambiente) e numero di litri effettivamente consegnati (a temperatura ambiente), verrà tollerata una differenza del 3% (tre per cento); entro tale percentuale, in ogni caso, non si farà luogo ad applicazione di penale alcuna. Sulle quantità consegnate in meno oltre la suddetta percentuale, si applicherà la penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto consegnato al netto delle accise, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Resta inteso che la Stazione Appaltante non corrisponderà alcun importo per la parte di fornitura non consegnata. Il Fornitore prende atto che eventuali quantitativi eccedenti detta percentuale potranno essere respinti.

La Stazione Appaltante si riserva di inviare, per opportuna conoscenza, copia degli Ordinativi di Fornitura agli Uffici Metrici delle Camere di Commercio competenti per territorio affinché possano, secondo la loro discrezione, esperire gli opportuni controlli di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di cui al D.M. n. 182 del 28 Marzo 2000 e s.m.i..

ART.18 – FLUSSI FINANZIARI

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi alla somministrazione oggetto del presente quaderno d'oneri (Codice CIG), fermo restando quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 13/08/2010, n.136, la impresa affidataria assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A., dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, della suddetta legge 13/08/2010, n.136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituisce condizione risolutiva del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010, n.136, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della somma garantita dalla polizza fidejussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà dell'Acilivorno Service Surl di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART.19 – CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA

In sede di gara il concorrente produrrà, a norma dell'art. 93 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, garanzia provvisoria (cauzione o fidejussione) per l'importo indicato nel Disciplinare di Gara per ogni singolo lotto, riducibile per coloro che dimostreranno di possedere i requisiti di cui all'art. 93, 7° comma, del medesimo D. Lgs.n.50/2016.



Società pubblica a responsabilità limitata con Socio unico
Soggetta alla Direzione e coordinamento dell'Automobile Club Livorno – Ente Pubblico non Economico
Via Giuseppe Verdi, 32 - 57126 Livorno - Tel. +39 0586 898435 – Fax +39 0586 205936
P.I. IT01254780495 - E.mail: acilivornoservice@acilivorno.it – Pec: acilivornoservice@pec.it

L'impresa affidataria, a norma dell'art. 103 del predetto D. Lgs. n. 50/2016, costituirà, a garanzia degli obblighi contrattuali, garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) dell'importo indicato nel Disciplinare di Gara. Per coloro che dimostreranno di possedere i requisiti di cui all'art. 93, 7° comma, del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 anche all'importo della cauzione definitiva saranno applicate le riduzioni previste.

ART.20 – CONVENZIONI ART. 2 LEGGE 23/12/1999, N°488

Si dichiara che la fornitura oggetto del presente quaderno d'oneri non è compresa nelle convenzioni CONSIP, di cui all'art. 26, primo comma, della legge 23/12/1999, n° 488 e successive modificazioni.

Con tale dichiarazione si intende soddisfatto quanto richiesto al comma 3 bis del citato art. 26 della legge 23/12/1999, n° 488.

Qualora la fornitura oggetto del presente quaderno d'oneri, durante la vigenza del contratto, dovesse rientrare tra quelle oggetto delle convenzioni stipulate da CONSIP S.P.A. ai sensi del predetto art. 26, 1° comma, della legge 23/12/1999, n° 488, l'Acilivorno Service Surl, se i parametri di tali convenzioni dovessero risultare migliorativi rispetto a quelli del presente atto, avrà diritto di recesso secondo la procedura di cui all'art. 1, 13° comma, del D.L. 6 Luglio 2012, n° 95, convertito nella Legge 7 Agosto 2012, n° 135.

Qualora la somministrazione di cui trattasi, sempre durante la vigenza del contratto, dovesse rientrare tra quelli di cui al settimo comma del predetto art. 1 del D.L. 6 Luglio 2012, n° 95, si intenderà efficace la condizione risolutiva ivi prevista.

ART.21 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al contratto di fornitura e sue consequenziali, nessuna esclusa, né eccettuata, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria, che accetta di sostenerle.

ART.22 - DOMICILIO

Ai fini del contratto di fornitura l'impresa affidataria elegge domicilio in Livorno presso la sede dell'Acilivorno Service Surl.

ART.23 - ANTIMAFIA

Il contratto di fornitura oggetto del presente quaderno d'oneri viene dichiarato urgente ed è, quindi, stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 11, 2° comma del D.P.R. 3 Giugno 1998, n° 252.

Pertanto, in caso di diniego da parte della Prefettura competente al rilascio dell'attestazione antimafia, che sarà richiesta dall'Acilivorno Service Surl, il contratto si intenderà risolto ipso jure alla data di verifica della condizione risolutiva in parola.

ART.24 - REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'impresa aggiudicataria attesta, sotto la propria piena responsabilità, di essere tuttora in regola con i contributi INPS ed INAIL e solleva l'Acilivorno Service Surl da ogni e qualsiasi responsabilità che possa ad esso derivare dall'eventuale mancato assolvimento degli oneri contributivi assicurativi e previdenziali da parte dell'impresa concessionaria.

L'inadempienza da parte dell'impresa aggiudicataria all'obbligo di versare i contributi di cui sopra costituisce un motivo di risoluzione del presente contratto e, in conseguenza di ciò, l'Acilivorno Service Surl può agire nei confronti della medesima impresa per ottenere il risarcimento del danno, anche rivalendosi sulla polizza fidejussoria presentata a titolo di cauzione definitiva.

ART.25 - SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 26, terzo comma, del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81, si attesta che non sussistono interferenze tra i lavoratori dell'impresa aggiudicataria ed i dipendenti dell'Acilivorno Service Surl durante l'esecuzione del servizio.

Alla luce di quanto sopra attestato, si prende atto che, ai fini della fornitura oggetto del presente quaderno d'oneri, non viene redatto il D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali da parte del committente.

L'impresa fornitrice, ai sensi art. 29, comma 5 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81, attesta di aver effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e di aver adempiuto agli obblighi ad essa correlati.

Per quant'altro concerne la disciplina della sicurezza si rinvia alla normativa vigente in materia ed in particolare al D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81; in particolare l'impresa affidataria attesta di essere a conoscenza di tutti gli oneri ad esso imposti dal medesimo D.Lgs. n.81/2008 e di essere a conoscenza del fatto che, prima di dare inizio alle attività di cui trattasi, avrà cura di redigere il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.), per quanto attiene alle interferenze tra i suoi operatori e gli operatori dei vettori da questi incaricati del carico di cui all'art. 1 del presente quaderno d'oneri.

ART.26 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quant'altro non previsto espressamente, si rinvia al D.Lgs. 18 Aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii, alle norme residuali vigenti del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n.207, alla normativa vigente in materia di appalto di pubbliche somministrazioni e, dove applicabile, in materia di appalto di lavori pubblici.

ART.27 - SUBAPPALTO E/O COTTIMO

Il concorrente, che in caso di aggiudicazione intenda subappaltare o concedere in cottimo, deve indicare in sede di gara, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 18/04/2016, n.50 e successive modificazioni, le prestazioni che saranno oggetto di richiesta del subappalto o del cottimo in parola, con avvertimento che, in caso negativo, decadrà dalla facoltà di formulare istanze in tal senso.

Le prestazioni oggetto del presente quaderno d'oneri sono subappaltabili o affidabili a cottimo entro il limite del 30%.

Sulla base della dichiarazione presentata in sede di gara e dopo l'esperienza della gara stessa, l'impresa vincitrice dovrà presentare apposita richiesta di subappalto o di concessione in cottimo entro il termine che le verrà comunicato con la lettera di aggiudicazione, con istanza che la stazione appaltante si riserva di accogliere con atto motivato da adottare entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza medesima.

Con tale istanza l'impresa aggiudicataria dovrà indicare i nominativi dei subappaltatori e/o cottimisti (per i quali dovrà prodursi la documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge) e dovrà altresì precisare l'esatto ammontare di ogni singolo subappalto e/o cottimo e l'entità del ribasso eventualmente formulato a suo favore da parte di ogni subappaltatore e/o cottimista; ribasso che non dovrà eccedere i limiti di legge.

Dopo l'accoglimento della richiesta di autorizzazione alla concessione in subappalto od in cottimo, sarà obbligatorio per l'impresa aggiudicataria depositare presso la stazione appaltante i contratti di subappalto e/o cottimo, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, (contratto di subappalto o cottimo che a pena di nullità assoluta, dovranno contenere la clausola di cui all'art.3, 9° comma della legge 13/08/2010 n°136; clausola prevista e dovuta anche per qualsiasi altro subcontratto connesso alle prestazioni oggetto del presente quaderno d'oneri) trasmettendo altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

L'impresa aggiudicataria risponde in solido con il subappaltatore o cottimista della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributivi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore o cottimista.

La responsabilità solidale viene meno se l'impresa fornitrice verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui sopra connessi con le prestazioni di lavoro dipendente sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista.

L'impresa aggiudicataria può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore o del cottimista della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del



Società pubblica a responsabilità limitata con Socio unico
Soggetta alla Direzione e coordinamento dell'Automobile Club Livorno – Ente Pubblico non Economico
Via Giuseppe Verdi, 32 - 57126 Livorno - Tel. +39 0586 898435 – Fax +39 0586 205936
P.I. IT01254780495 - E.mail: acilivornoservice@acilivorno.it – Pec: acilivornoservice@pec.it

corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore o al cottimista.

La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'impresa aggiudicataria, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui sopra, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

Inoltre, l'impresa fornitrice, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento ad essa corrisposto, dovrà trasmettere al Responsabile del Procedimento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta operati dallo stesso appaltatore ai subappaltatori od ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute effettuate.

La stazione appaltante, in caso di accertato inadempimento dell'impresa aggiudicataria nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, previa trattenuta delle somme in corso di maturazione o sulla rata di saldo (sempreché tali somme siano state liquidate e non ancora corrisposte), avrà facoltà di pagare direttamente ai subappaltatori o cottimisti le loro spettanze, dietro presentazione di fatture regolarizzate agli effetti I.V.A., accompagnate da relazione che dimostri l'inadempimento dell'impresa aggiudicataria (in contraddittorio con la stessa, nel rispetto del giusto procedimento amministrativo).

In ogni caso, l'inadempimento dell'impresa aggiudicataria, ove accertato, potrà configurarsi come violazione dell'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016, n.50 e come inadempienza tale da comportare la risoluzione del contratto, con conseguenti chiamata in cassa e incameramento della cauzione definitiva e segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Per quant'altro riguarda il subappalto e/o cottimo si rinvia alla normativa vigente in materia e in particolare all'art. 105 del D. Lgs. 18/04/2016, n.50, che si intende integralmente riportato.

ART.28 - FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto di fornitura verrà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata perfezionata ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18/04/2016, n.50.

Livorno, 30 Ottobre 2020

L'AMMINISTRATORE UNICO
MARCO FIORILLO